



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROT _____

N. 66

del 26 Ottobre 2016

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018

.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **16:00** nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GIOIA Francesco – Presidente	X		RASULO Margherita	X	
MARRESE Piero – Sindaco	X		CASARANO Monica Felicia	X	
NESI Ines Anna Irene	X		DEVINCENZIS Vincenzo	X	
DI SANZO Giuseppe Antonio	X		MAFFIA Marcello	X	
AMENDOLA Francesco	X		GIORDANO Leonardo	X	
GAGLIARDI Anna Rosa	X		RONCO Giovanni	X	
PENNETTA Tommaso	X				

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18 maggio 2016, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 aprile 2016, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, nel quale è stato accertato un disavanzo di amministrazione di €. 308.168,66 (al netto del disavanzo al 01.01.2015 risultante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 20 maggio 2015 ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014);

- **che** in data 29 luglio 2016 con deliberazione n. 61 il Consiglio Comunale:

ha accertato che, da una prima analisi della situazione patrimoniale del Comune nonché degli spazi di ulteriore contenimento e di razionalizzazione della spesa e della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, sussistono, le condizioni previste dall'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal DI. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella Legge n. 213/2012, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dal medesimo art, 243 bis e dai successivi articoli e norme collegate introdotte, parimenti, dal D.L 10 ottobre 2012, n. 174;

- ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le indicazioni della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che con delibera n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13.09.2013 in risposta a questione posta dalla SRC per la Liguria, ha chiarito che: “.....la valutazione della necessità della regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge argomentata nella deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR (cfr. pag.6 della deliberazione) motivava un criterio applicativo della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in sintonia con i principi fondamentali della programmazione e della gestione finanziaria dei bilanci pubblici....

Detti adempimenti costituiscono fondamentali elementi istruttori in quanto ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6 il piano di riequilibrio deve contenere tra l'altro la puntuale ricognizione dell'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e l'individuazione di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio entro il periodo massimo di dieci anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano.

Si tratta di alcune tra le previsioni concernenti il contenuto minimo obbligatorio del piano che implicano necessariamente l'avvenuta adozione dei documenti di consuntivo e di programmazione: il primo, per tabulas, il secondo in quanto presupposto di fatto e di diritto indispensabile per poter apprezzare l'adeguatezza dello sforzo di risanamento al ripristino degli equilibri .

*Peraltro, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme del TUEL che vengono in evidenza, la necessità che sia stato approvato il bilancio di previsione trova avallo nel fatto che la procedura di riequilibrio costituisce un rimedio che si aggiunge a quelli la cui iniziativa è affidata agli organi ordinari dell'ente e che sono espressione dei principi di gestione di cui al capo IV del Titolo III del TUEL, tra i quali è la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le valutazioni che inducono a ricorrere alla nuova procedura di risanamento, ritenendo insufficienti quelle ex articoli 193 e 194, muovono proprio dalla verifica della permanenza degli equilibri durante la gestione. In altri termini la constatazione degli squilibri strutturali deve essere attuale, soprattutto per valutarne l'effettiva portata; **da qui la necessità della preventiva approvazione del documento autorizzatorio.....***

L'unicum della procedura di riequilibrio sta proprio nella ritentata possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo di una programmazione che, comunque, conserva la validità delle linee generali della politica di bilancio già attuata dall'Amministrazione.

....Conclusivamente, in ordine alle questioni poste sub A7 e B1 possono confermarsi gli indirizzi esposti nella deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR circa la necessità della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all'approvazione del piano di riequilibrio.....”;

VISTO il comma 6 dell'art. 243-bis del TUEL, nel quale si dispone che "*il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate*" e deve comunque contenere:

- Le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- La puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo dell'amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- L'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- L'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

DATO ATTO :

-Che con delibera di G.C. n.169 del 16/09/2016, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto viene integralmente richiamato nel presente atto, l'Amministrazione comunale ha indicato, nel rispetto del comma 8 lett.f) dell'art. 243 bis TUEL, le misure e gli obiettivi di riduzione della spesa e superamento delle criticità finanziarie al fine di garantire il prefissato graduale riequilibrio;

-che al fine garantire gli obiettivi di riduzione della spesa e superamento delle criticità finanziarie sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- mantenimento dell'aliquota IMU già deliberata nella misura massima del 1,06% e la conferma dell'Addizionale comunale IRPEF già deliberata allo 0,8%;
- con deliberazione di G.C. n. 190 del 17.10.2016 è stata ulteriormente ridotta, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'indennità di funzione al Sindaco e di carica al vice sindaco e agli assessori;
- con deliberazione di G.C. n. 157 del 7.09.2016 è stata rideterminata la tariffa da applicare agli operatori commerciali (*spuntisti*) dei mercati mensili e settimanali;
- con deliberazione di G.C. n. 181 del 10.10.2016 si è proceduto all'aggiornamento tariffe diritti di segreteria in ambito edilizio-urbanistico;
- con di G.C. n. 183 del 10.10.2016 si è proceduto alla rideterminazione tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (tosap) – anno 2016;
- sono state effettuate le riduzioni previste nel triennio di riferimento, 2016-2018, delle spese per prestazioni di servizi e dei trasferimenti finanziati con risorse proprie;
- è stata operata una rigorosa revisione della spesa con una puntuale verifica e valutazione dei costi dei servizi erogati dall'ente;
- con deliberazione di G.C. n. 186 del 12.10.2016, è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica in osservanza alle disposizioni previste per gli enti che richiedono l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, così come disposto dall'articolo 243-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dando atto che la dotazione organica rideterminata prevede complessivamente 51 posti (corrispondenti al rapporto dipendenti/popolazione di cui al vigente D.M. 24.07.2014) rispetto ai 67 posti previsti nella precedente dotazione organica di cui alla Deliberazione di G.C. n. 83/2016; nella stessa deliberazione si dà atto che non vi sono posti in esubero e/o in soprannumero in quanto i dipendenti in servizio sono n. 41 e che la dotazione organica rideterminata non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio ai sensi del comma 8, lett g) ultimo periodo dell'art. 243 bis TUEL;

- che si è proceduto a rinegoziare i contratti di servizi e forniture con applicazione della riduzione del 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.8, comma 8 lett.a) del D.l. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014
- che si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale in accordo con i principi contabili dell'annualità, dell'universalità, della prudenza e dell'attendibilità delle previsioni di bilancio;

VISTO che con la innanzi richiamata delibera consiliare n. 61 del 29 luglio 2016, esecutiva, è stato, tra l'altro, previsto di valutare di richiedere, ai sensi dell'art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e smi l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione denominato "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*", attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO l'articolo 43, comma 1 e 2, del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133, convertito in LEGGE n.164/2014 che stabilisce quanto di seguito testualmente riportato :

- comma 1-*Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.*
- comma 2. *Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.*

ACCERTATO che il Responsabile del servizio finanziario ha effettuato il riaccertamento straordinari dei residui, come previsto dal comma 8 lett.e) dell'art.243 bis TUEL;

RITENUTO, pertanto, dover approvare le consequenziali variazioni al bilancio di previsione 2016-18 ;

VISTO che il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che all'articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza;

ESAMINATE le variazioni al bilancio 2016-2018 predisposte dal Servizio Finanziario ai fini di cui innanzi (allegato A);

VERIFICATO che a seguito delle variazioni proposte vengono ripristinati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 712 della Legge di stabilità 2016;

DATO ATTO che gli elaborati contabili riguardanti dette variazioni sono state sottoposte all'esame dell'organo di revisione che ha espresso parere favorevole.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole di correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì , il parere favorevole del Revisore dei Conti ;

Con voti a Favore 9, contrari 4 (Maffia, Devincenzis, Ronco, Giordano), Astenuti ==, espressi per alzata di mano dai 13 componenti presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, riportate nell'allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (all. 1n.) funzionali al Piano di riequilibrio;
- 2) di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il ripristino degli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza;
- 3) di dare atto che le variazioni di bilancio comportano un aggiornamento dei dati finanziari riportati nel Documento Unico di Programmazione;

S U C C E S S I V A M E N T E

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti a Favore 12, contrari 1 (Ronco), Astenuti ==, espressi per alzata di mano dai 13 componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** la presente deliberazione.